



Circ. 01°/0231 bis

A tutti i Dominus
A tutti i Tirocinanti iscritti nel Registro del Tirocinio
LORO SEDI

Milano, 23 dicembre 2009

Registro del Tirocinio: Nuovo regolamento del tirocinio professionale D.M. 7 agosto 2009 n.143.

Riteniamo opportuno ricordare le principali novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2009 n.143 "Nuovo regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione", alla luce di quanto indicato nella Nota Interpretativa del CNDCEC del 17 novembre 2009, n.71/09 suddivise in base ai temi di maggiore interesse.

1 - Lauree abilitanti

Alla luce dei decreti emanati dal MIUR e delle disposizioni dell'art.41 del D.Lgs 139/2005, possono essere iscritti nella:

Sezione tirocinanti Esperti Contabili coloro i quali risultino in possesso di una laurea triennale della classe 17 e 28 (D.M.509/1999 MIUR) e della classe 18 e 33 (D.M. 270/2004 MIUR);

Sezione tirocinanti Commercialisti coloro i quali risultino in possesso di una laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.M.509/1999 MIUR) e della laurea magistrale della classe 56 e 77 (D.M. 270/2004 MIUR).

2 - Idoneità del professionista (dominus)

L'art. 1 comma 5, prevede che il tirocinio professionale debba essere svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'Albo e che abbia assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. Il primo triennio di formazione professionale continua certificato da parte degli Ordini territoriali sarà relativo al periodo 2008-2010. La disposizione in oggetto inciderà, pertanto, sulla possibilità di accogliere tirocinanti presso il proprio studio a decorrere dal 1 gennaio 2011 (Nota CNDCEC n.71/09).

L'art. 1, commi 2 e 3, prevede che il tirocinio deve essere effettuato nell'ambito delle attività e delle pratiche svolte dal dominus che possono essere eseguite all'interno dello studio (inteso quale domicilio professionale del dominus) o anche altrove sotto la direzione ed il controllo del dominus (Nota CNDCEC n.71/09).

L'art.2, comma 3, conferma che ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salvo facoltà dell'Ordine territoriale di ammettere la frequenza di un terzo tirocinante in casi particolari in relazione all'organizzazione dello



studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del tirocinante.

3 - Ordine professionale territorialmente competente

L'art. 5, comma 1, prevede che l'iscrizione del tirocinante deve avvenire nel registro tenuto presso l'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale si svolge il tirocinio. In attuazione di ciò l'art. 15, comma 3, prevede il trasferimento d'ufficio dei tirocinanti che risultino iscritti ad un Ordine diverso rispetto a quello di iscrizione del dominus, con anzianità dell'originaria iscrizione (Nota CNDCEC n.71/09).

4 - Contestualità tra tirocinio e frequenza universitaria

L'art. 6 prevede che il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale e l'emanazione di una convenzione con il MIUR per lo svolgimento dello stesso. In ogni caso dalla data di conseguimento della laurea specialistica o magistrale dovrà essere svolto un anno di tirocinio presso un professionista iscritto nella sezione A dell'albo. Nelle more della convenzione quadro il CNDCEC nella NOTA 71/09 ha precisato quanto segue:

Tirocinanti in possesso di laurea triennale e provenienti dai registri del tirocinio tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei Ragionieri (inizio tirocinio ante 31 dicembre 2007) che, frequentando contemporaneamente il corso di laurea specialistica o magistrale allo svolgimento del tirocinio, sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" come da indicazione della nota 4 aprile 2008 del MIUR: **concluderanno il triennio di tirocinio senza necessità di dover svolgere un ulteriore anno di pratica dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;**

Tirocinanti che hanno iniziato successivamente al 1 gennaio 2008 che in possesso di laurea triennale, alla data di entrata in vigore del D.M. 143/2009 (31 ottobre 2009), erano iscritti nella sezione "tirocinanti Esperti Contabili" ed hanno contestualmente iniziato un corso di laurea specialistico o magistrale che consente l'accesso alla sezione A dell'Albo: **verranno iscritti d'ufficio nella sezione "tirocinanti Commercialisti" e dovranno svolgere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.**

Soggetti che, in possesso di laurea triennale ed iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale, chiederanno l'iscrizione al registro del tirocinio a partire dal 31 ottobre 2009: **nelle more dell'emanazione della convenzione quadro e del decreto di natura non regolamentare del MIUR, potranno richiedere l'iscrizione nella sola sezione "tirocinanti Esperti Contabili" del registro.**

5 - Casi di interruzione del tirocinio

L'art.8 prevede che il tirocinio debba essere svolto per un periodo di tempo ininterrotto. La sospensione è ammessa solo per gravi motivi (malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile), di provvedimenti disciplinari nei confronti del dominus o del tirocinante e in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso. In questo ultimo caso è previsto un periodo massimo di sospensione pari a 2 anni. Per gli altri casi nulla è previsto e pertanto la durata della sospensione sarà necessariamente legata al perdurare della causa, che dovrà essere idoneamente documentata (Nota CNDCEC n.71/09).

6 - Potestà disciplinare dell' Ordine nei confronti dei tirocinanti



L'art. 13 norma il procedimento disciplinare nei confronti dei tirocinanti al verificarsi di violazioni del regolamento. In particolare vengono previste le seguenti sanzioni:

censura: dichiarazione formale di biasimo, irrogata in caso di inosservanza dei principi di riservatezza e diligenza (art. 1, comma 2);

sospensione: irrogata, per un periodo massimo di novanta giorni, nei casi di: a) mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio (art. 1, comma 2); b) irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette; c) mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini previsti dall'art. 10, comma 2; d) reiterata inosservanza del principio di riservatezza; e) reiterata inosservanza del principio di diligenza; f) comportamenti non consoni alla dignità, all'onore, al decoro ed all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa;

interruzione e cancellazione: irrogata nei casi di: a) reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette; b) mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche; c) mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio; d) svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione; e) mancato pagamento della tassa di iscrizione nel registro del tirocinio; f) mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'art. 8; g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'art. 8, commi 3 e 4; h) della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio.

Tutte le sanzioni disciplinari irrogate saranno annotate sul libretto del tirocinio.

Il testo del Regolamento, adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica con decreto n. 143 del 07/08/2009, pubblicato in data 16/10/2009 sulla G.U. n. 41 e della Nota Interpretativa CNDCEC n.71 del 17 novembre 2009 sono reperibili all'indirizzo:

<http://www.odc.mi.it/allegati/modulistica/nuovoregolam.pdf>

Qualora dovessero pervenire ulteriori chiarimenti, sarà nostra cura inviare un aggiornamento tempestivo.

IL DELEGATO DEL CONSIGLIO
(Dott.ssa Vittoria Alfieri)